

DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE

Art. 1 (Finalità).

1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi. [\(1\)](#)

Art. 2 (Strade silvo-pastorali).

1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:

- a) le piste forestali;
- b) le piste di esbosco;
- c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
- d) i sentieri e le mulattiere;
- e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
- f) i prati, i pratipascoli e i boschi.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. [\(2\)](#)

Art. 3 (Classificazione delle strade silvo-pastorali).

1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla [legge regionale 13 settembre 1978, n. 52](#) e della [legge regionale 15 novembre 1974, n. 53](#), le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da assoggettare alla presente disciplina. [\(3\)](#)

2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.

Art. 4 - (Disciplina della circolazione).

1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno

1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.

5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.

6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all'articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli [articoli 111](#) e seguenti della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all' [articolo 123](#) della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#). I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

(4)

7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. (5)

Art. 4 bis (Famiglie regoliere).

1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, ivi comprese le motoslitte (6) con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l'intera proprietà regoliere. (7)

Art. 4 ter - Circolazione delle motoslitte.

1. La circolazione di motoslitte nelle strade silvo-pastorali di cui all'articolo 1 è consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell'articolo 4.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell'articolo 4, la circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio.

3. I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all'utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell'ambiente.

4. I possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui al comma 2, previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali. (8)

Art. 5 (Attività ricreative).

1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada.

2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 6 (Piano della viabilità silvo-pastorale).

1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il "Piano della viabilità silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale piano è riferito alle strade silvo - pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. (9)
2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E' consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi. (10)
3. omissis (11)
4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.

Art. 7 - (Sanzioni amministrative).

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ter;
 - b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;
 - c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.
2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:
 - a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
 - b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.(12)

Art. 8 (Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella [legge regionale 15 novembre 1974, n. 53](#) e successive modificazioni e integrazioni e da quelli indicati all'articolo 4 della [legge regionale 6 agosto 1987, n. 42](#) e successive modificazioni. (13)

Art. 9 (Abrogazione).

1. E' abrogata la lettera b) dell'[articolo 17](#) della [legge regionale 15 novembre 1974, n. 53](#).

Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Note

(1) Articolo così modificato dall'articolo 1, della [legge regionale 22 giugno 1993, n. 19](#).

(2) Comma modificato dall'articolo 30, comma 1, della [legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7](#). L'articolo

in precedenza è stato sostituito dall'articolo 2, della [legge regionale 22 giugno 1993, n. 19](#) .

(3) Comma così modificato dall'articolo 3, della [legge regionale 22 giugno 1993, n. 19](#) .

(4) Comma così sostituito da comma 1 art. 33 [legge regionale 6 aprile 2012, n. 13](#) .

(5) Articolo così sostituito dall'articolo 4, della [legge regionale 22 giugno 1993, n. 19](#) .

(6) Comma così modificato dall'articolo 68, comma 1, della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11](#) che ha aggiunto dopo le parole “veicoli a motore” le parole “ivi comprese le motoslitte”.

(7) Articolo aggiunto dall'articolo 31, comma 1, della [legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7](#) .

(8) Articolo inserito dall'articolo 68, comma 2, della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11](#) .

(9) Comma così modificato dall'articolo 5, della [legge regionale 22 giugno 1993, n. 19](#) . Si fa presente che il termine di un anno per la redazione del piano è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: vedi articolo 7, comma 1, della [legge regionale 22 giugno 1993, n. 19](#) .

(10) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, della [legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5](#) .

(11) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 2, della [legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5](#) .

(12) Articolo così sostituito dall'articolo 68, comma 3, della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11](#) , in precedenza sostituito dall'articolo 6, della [legge regionale 22 giugno 1993, n. 19](#) .

(13) L'articolo 4, della [legge regionale 6 agosto 1987, n. 42](#) dispone che le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio di propria competenza, dall'Azienda regionale delle foreste. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia montana e dei servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.

SOMMARIO

- [Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14](#) (BUR n. 36/1992)
- [DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE](#)
 - [Art. 1 \(Finalità\).](#)
 - [Art. 2 \(Strade silvo-pastorali\).](#)
 - [Art. 3 \(Classificazione delle strade silvo-pastorali\).](#)
 - [Art. 4 - \(Disciplina della circolazione\).](#)
 - [Art. 4 bis \(Famiglie regoliere\).](#)
 - [Art. 4 ter - Circolazione delle motoslitte.](#)
 - [Art. 5 \(Attività ricreative\).](#)
 - [Art. 6 \(Piano della viabilità silvo-pastorale\).](#)
 - [Art. 7 - \(Sanzioni amministrative\).](#)
 - [Art. 8 \(Vigilanza\).](#)
 - [Art. 9 \(Abrogazione\).](#)
 - [Art. 10 \(Dichiarazione d'urgenza\).](#)